

TRIBUNALE DI MESSINA – SEZIONE LAVORO

R I C O R R E

EX ART. 414 E 700 C.P.C.

CHIARA MILONE, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), il 19 febbraio 1994, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. MLN CHR 94B59 A638R, rappresentata e difesa – giusta procura rilasciata con atto allegato al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l’indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di Cancelleria e dei seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*;

il **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l’**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

OGGETTO: Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Messina – Disapplicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022 relativa all’aggiornamento delle GPS –



Specializzazione sul sostegno conseguita all'estero.

* * *

F A T T O

1. La ricorrente è titolare di diploma di perito commerciale conseguito il data 18 dicembre 2013 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Barcellona Pozzo di Gotto) e sulla base di tale diploma ha poi conseguito all'estero, in data 31 maggio 2022, la specializzazione sul sostegno nelle scuole secondarie superiori (classe di concorso ADSS) ai fini dell'inserimento nella prima fascia (titolari di specializzazione) delle graduatorie provinciali per le supplenze (**docc.1 e 2**).

2. A partire dall'Anno Scolastico 2020/2021, con ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (**doc.4**), era possibile procedere con l'inserimento nella **prima fascia** delle graduatorie provinciali per le supplenze avendo conseguito il titolo abilitante all'estero e avendo inoltrato in data 17 giugno 2022, con atto prot. 18626 (**doc.3**), richiesta di riconoscimento presso il Ministero dell'istruzione ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva UE 2005/36. Tutti gli incarichi di insegnamento venivano infatti attribuiti con riserva di riconoscimento della validità del titolo da parte del competente Ministero dell'Istruzione.

3. La domanda riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero dalla ricorrente non ha tuttavia avuto risposta. Ed infatti, ad oggi il Ministero dell'Istruzione, non ha ancora emanato il formale provvedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, nonostante sia trascorso il termine di 120



giorni assegnato all'Amministrazione dall'art. 13 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 per la risposta (**doc.3**).

* * *

4. In data 6 maggio 2022 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (**doc.5**).

5. La ricorrente ha ritualmente presentato istanza di inserimento in GPS per la propria classe di concorso ADSS procedendo nelle modalità consentite dal sistema di istanze on line e ribadendo di essere in attesa di riconoscimento del titolo abilitante nella apposita sezione della domanda (**doc.6**).

6. Tuttavia, l'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'ordinanza ministeriale 112/2022, nella parte relativa ai requisiti per la presentazione delle istanze di partecipazione, dispone che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto”*



(doc.5).

7. Alla luce della nuova disposizione regolamentare, non presente nella precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (in vigore fino al termine dell'Anno Scolastico 2021/2022 – doc.4), ed in aperta opposizione alla stessa, **la ricorrente non può far valere il proprio titolo estero per il conseguimento di incarichi di supplenza**, e quindi **non può sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica**.

8. Successivamente, in data 29 luglio 2022 sono state pubblicate le graduatorie provinciali definitive di prima fascia (doc.7) e seconda fascia (doc.8) per la provincia di Messina. La ricorrente non è stata inserita in prima fascia (quella riservata ai **docenti abilitati**, dalla quale quelli con titolo estero non possono acquisire incarichi in base alla nuova ordinanza ministeriale 112/2022) essendo in possesso di Titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento.

9. Considerato il punteggio infimo e la posizione bassissima in seconda fascia (senza riserva), la ricorrente non ha conseguito alcun incarico di supplenza, contrariamente a quanto accadeva sino all'anno precedente, ed è oggi prima di lavoro, con una figlia minore a carico ed in gravissime difficoltà economiche (doc.21)

* * *

10. L'ordinanza Ministeriale impugnata è illegittima e da disapplicare *in parte qua*, previa emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 che consenta alla ricorrente di essere destinataria di incarichi di insegnamento nella propria classe di concorso **ADSS**, sottoscrivendo i relativi contratti,



per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

IN VIA PRELIMINARE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN

FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Si premette che la ricorrente ha proposto ricorso al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, di cui oggi si chiede la disapplicazione.

Il TAR del Lazio, con sentenza della Sez. III *bis*, 6 settembre 2022 n. 11501 ha infatti dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione i ricorsi presentati, affermando quanto segue *“In conclusione, sull’odierna controversia deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, posto che gli effetti del provvedimento gravato incidono su una fase dell’attività della p.a. collocata a valle rispetto alla pubblicazione delle graduatorie, finendo per riguardare aspetti relativi alla costituzione del rapporto di lavoro, non essendovi, dunque, interessi legittimi da tutelare quanto piuttosto situazioni giuridiche afferenti al diritto all’assunzione a tempo determinato nella pubblica amministrazione”* (doc.9).

A prescindere dalla condivisione o meno di quanto affermato dal TAR del Lazio, non resta che proporre in via d'urgenza l'azione dinanzi all'intestato giudice ordinario.

* * *

II

QUANTO AL FUMUS BONI IURIS



**VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI
RECEPIMENTO – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022 –
VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

II. In via preliminare si segnala che **l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 22 del 29 dicembre 2022**, ha sancito in via definitiva la validità dei titoli conseguiti all'estero in ambito scolastico, anche per gli insegnanti di sostegno, che devono essere quindi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione sulla base della verifica del percorso formativo svolto.

Afferma, in particolare, la predetta pronuncia, che *“Con specifico riferimento agli insegnanti di sostegno, poi, si deve qui rilevare come la giurisprudenza di questo Consiglio (v., ad esempio, Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2020, n. 6827) abbia già osservato, in modo del tutto condivisibile, come un analogo provvedimento di rigetto dell'istanza adottato dal Ministero sia illegittimo per difetto di motivazione in quanto si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell'erogazione del servizio pubblico dell'insegnamento di sostegno”*.

Va quindi sgombrato il campo da ogni eccezione relativa alla presunta non validità dei titoli in parola, il cui esame spetta in via esclusiva al Giudice Amministrativo.

II.1. Come esposto nella parte narrativa, l'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 dispone che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero,*



*devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto**" (doc.5).*

La ricorrente non può più far valere il proprio titolo conseguito all'estero per l'inserimento nella prima fascia delle GPS ed il conseguimento di incarichi di supplenza, e quindi, pur venendo inserita in prima fascia con riserva, non può più sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica, così come hanno fatto per anni, dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, e sino all'anno scolastico 2021/2022 appena concluso.

L'illegittimità della disposizione regolamentare preclusiva è di tutta evidenza:

- **In primo luogo** non vi è motivo di modificare sul punto la precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (attualmente in vigore fino al termine dell'Anno Scolastico 2021/2022), che invece disponeva espressamente che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento*



per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (doc. 4).

Ed era stato il TAR Lazio a chiarire con numerose sentenze (a partire dalla sentenza 9 ottobre 2021 n. 10411) che all’esito dell’inserimento con riserva nelle GPS, il candidato conseguiva anche il diritto all’attribuzione di incarichi; **nessuna motivazione**, anche indiretta o *per relationem*, è stata esplicitata per giustificare la disparità di trattamento rispetto ai precedenti anni scolastici, e dunque la disparità di trattamento con tutti i docenti colleghi dei ricorrenti che (come peraltro i ricorrenti stessi) hanno conseguito incarichi di insegnamento, seppur muniti di specializzazione estera non ancora riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione;

- **In secondo luogo**, laddove vi sia inserimento con riserva in una graduatoria, **vi deve essere anche effettività di utilizzo della graduatoria stessa**, e non mero accantonamento di posizione e punteggio. È noto infatti che l’inserimento con riserva in graduatoria non può essere solo un inserimento di carattere formale, ma deve consentire ai candidati che ne hanno diritto per posizione e punteggio, di essere convocati per assunzioni di incarichi a tempo determinato e indeterminato. Questa interpretazione è oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e del Consiglio di Stato che con numerose ordinanze ha disposto che l’inserimento in graduatoria con riserva (sulla base delle ordinanze cautelari di accoglimento) deve essere di natura anticipatoria della tutela richiesta nel ricorso, ossia l’inserimento in graduatoria ai fini dell’assunzione dei ruoli della scuola (*ex multis* Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanze n. 3909 del 2015 e n. 5660 del 18 dicembre 2015, nelle quali si legge “*la generalizzazione di tale depotenziamento*



*dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...". Si veda anche TAR Lazio, Sez. III bis, n. 14 marzo 2019 n. 3400). Quindi, l'inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie con riserva **non può produrre un effetto di depotenziamento** sino ad impedire la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato; pertanto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria deve essere disposta senza preclusioni di sorta alla sottoscrizione di contratti; il principio ora richiamato, seppur elaborato con riferimento all'inserimento con riserva all'esito di un provvedimento favorevole del Giudice Amministrativo, ben si attaglia alla fattispecie in esame, trovando piena applicazione nel caso di specie.*

- **In terzo luogo**, va rilevato che da anni, con l'ampliarsi in sede comunitaria della circolazione dei titoli accademici, di specializzazione (sostegno) e di abilitazione professionale (in ogni ambito), la legislazione italiana ha consentito l'accesso ai titolari di specializzazione o abilitazione scolastica conseguita all'estero di inserirsi in graduatorie (con riserva) o di partecipare a concorsi. Si citano a titolo di esempio:

- l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, che afferma: "*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali **possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021*" (**doc.10**). Non è



quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente “conseguito”, anche all’estero (vedi in tal senso la già citata sentenza del TAR Lazio, Sez. III *bis*, 9 ottobre 2021 n. 10411). Detta interpretazione è peraltro suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, vale a dire dall’art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, di cui si è ampiamente detto ai punti che precedono (**doc.4**);

- analoga disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante l’approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l’art. 3, comma 4 disponeva che “*Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all’estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale*” (**doc.11**);

- Peraltro, il medesimo principio era stato successivamente inserito anche nell’art.6, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (**doc.12**).



- **In quarto luogo**, il complesso delle norme ora citate, e la disciplina previgente, consente di consolidare in capo ai ricorrenti un **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento.

La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, *“l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo”* (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti *“deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

- **In quinto luogo**, non consta a questo Collegio difensivo che vi siano stati stravolgimenti a livello comunitario: l'Italia è ancora membro dell'Unione Europea, così come la Spagna. La Direttiva UE 2005/36, con le modifiche successive, è ancora in vigore, così come lo è il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento. Anche sotto tale profilo, non vi è alcuna fondatezza giuridica nella introdotta preclusione dei titoli esteri.



II.2. Vi è poi un altro importante profilo da sottolineare: **il riconoscimento dei titoli esteri finalizzati all'insegnamento** (su sostegno e su posto comune) da parte del Ministero dell'Istruzione, **non avviene mai nel termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206.** Avviene invero in genere all'esito di un complesso contenzioso (o mediante impugnazione del silenzio, ovvero impugnazione del diniego di riconoscimento), spesso con due gradi di giudizio, e ancor più spesso all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza, al quale seguono innumerevoli diffide inoltrate alla Direzione Generale competente, finalizzate al conseguimento dell'agognato riconoscimento.

L'inciso "*in attesa dello scioglimento della riserva*" introdotto dalla nuova formulazione della lettera e/ (sempre art. 7, comma 4, dell'O.M. 112/2022 impugnata) appare quindi quasi – ci si consenta – un'espressione di tipo canzonatorio: **lo scioglimento della riserva non potrà mai avvenire per tutto il periodo (annuale) di validità della graduatoria.**

Così come anche l'inciso complessivamente letto "*in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure*" non mitiga la gravità della preclusione, poiché la c.d. "*seconda fascia*" è accessibile solo a chi ha tre anni compiuti di attività scolastica pregressa, e consente l'attribuzione eventuale solo di incarichi residuali, con un minor numero di ore settimanali e di giorni di durata.

Peraltro, lo stesso parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prot. 10395 del 22 aprile 2022, approvato nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 (**doc.13**) con riferimento allo schema di Ordinanza Ministeriale,



poi approvato, è consapevole dell'inefficienza della struttura deputata ai riconoscimenti, e dichiara, in relazione alla contestata lettera e/, che *“in riferimento al possesso dei titoli esteri, il CSPI ribadisce la necessità che il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle procedure di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, indicazioni sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l'equità di trattamento da parte dell'Amministrazione”* (**doc.13**). Trattasi di una chiara presa d'atto di inefficienza del sistema.

II.3. Alla luce di quanto sopra, va ribadita l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale 112/2022 di cui si chiede *in parte qua*, in quanto è da considerarsi principio di pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di validazione, ai fini dell'inserimento con riserva nelle GPS 2022/2023 (ammesso dall'ordinanza impugnata), ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS e della **conseguente attribuzione effettiva di incarichi di docenza**, sia pure con riserva, e sottoscrizione dei relativi contratti.

L'Amministrazione Scolastica, introducendo la preclusione di cui all'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale 112/2021 (**doc.5**), ha quindi operato in aperta contraddizione ed illogicità, integrando – **senza alcuna motivazione espressa o sottintesa** – una grave disparità di trattamento rispetto alla disciplina oggi in vigore (O.M. 60/2020 – **doc.4**) e una aperta



violazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, oltre che disciplina comunitaria introdotta dalla Direttiva UE 2005/36 e successive modificazioni e integrazioni.

Il tutto con il sapore di una sostanziale **ingiustizia manifesta**, priva – lo si ripete – di motivazione alcuna, nei confronti dei soggetti che con impegno e sacrificio, non rientrando nel ristretto numero chiuso proposto per il “TFA Sostegno” dalle Università italiane, si sono dovuti abilitare all'estero.

* * *

III

QUANTO AL PERICULUM IN MORA

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 700 C.P.C.

III.1. Le graduatorie formate nel corso dei mesi di agosto e settembre 2022, sono ormai operative ai fini dell'attribuzione degli incarichi di supplenza e delle sedi.

Appare necessaria l'emanazione di una misura cautelare, che consenta ai ricorrenti **l'assegnazione effettiva di incarichi di insegnamento con l'avvio dei primi mesi dell'Anno Scolastico**, accedendo così all'auspicata supplenza annuale che costituisce per i ricorrenti stessi l'unica fonte di reddito.

L'attesa di una sentenza di merito, seppur a fronte di una celere fissazione dell'udienza, vanificherebbe la tutela delle aspettative dei ricorrenti, residuando se de caso solo la sterile possibilità di un'eventuale azione risarcitoria.

Il danno si riverbera poi anche sui discenti e sull'amministrazione scolastica nel suo complesso, che dovrebbe poi cambiare docenti in corso d'anno, con



gravi ripercussioni negative dovute alla mancanza di continuità didattica.

Peraltro, lo stipendio derivante dall'attività di docente costituisce l'unica fonte di reddito per la parte ricorrente, che – come esposto nella parte narrativa – è madre single, con una figlia a carico di soli sei anni, che non lavora dal 2020 (ed ha quindi esaurito la NASPI) e che riceve solo 300 euro mensili dal padre della bimba quale modesto contributo per il mantenimento della stessa (**doc.21**).

III.2. Si segnala che, con distinti provvedimenti cautelari del 13 e del 19 settembre 2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, ha accolto con provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*, analoghe richieste di un ricorrente inserito con riserva in graduatoria in quanto specializzato all'estero e con titolo ancora in corso di riconoscimento (**docc.14 e 15**).

In senso analogo, con decreto del 3 ottobre 2022, il Tribunale di Modena, G.I. dott. Andrea Marangoni, ha ordinato “...*al Ministero dell'Istruzione di assicurare alla ricorrente, in base al punteggio posseduto, l'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto pur sempre “con riserva di riconoscimento del titolo” conseguito all'estero”* (**doc. 17**);

Successivamente, con sentenza del 27 ottobre 2022, il Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, ha parimenti dichiarato il diritto di un ricorrente ad assumere incarichi di insegnamento in disapplicazione dell'ordinanza ministeriale 112/2022 (**doc.16**).

Tale orientamento è stato confermato anche dal Tribunale di Crotone, con successivo provvedimento del 10 novembre 2022, in cui il giudicante, accogliendo un ricorso ex art. 700 c.p.c., ha così disposto “*Come statuito da*



Tar Lazio, n.4021/2022 reg. prov. cau. (pronuncia cautelare allegata al ricorso e qui richiamata a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), "la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo". Quanto infine alla generica lagnanza del Ministero dell'Istruzione in ordine alla presunta non ufficialità del titolo conseguito dalla parte ricorrente in Spagna che lo renderebbe non suscettibile di riconoscimento, dagli atti di causa non emerge che allo stato la domanda di riconoscimento di tale titolo sia stata rigettata (invero, il Ministero dell'Istruzione nulla ha prodotto al riguardo), con la conseguenza che l'inserimento con riserva della parte ricorrente deve necessariamente (almeno in attesa della conclusione della procedura di riconoscimento) spiegare i propri effetti (anche quelli pratici di consentire al beneficiario dell'inserimento con riserva l'attribuzione degli incarichi di supplenza). Per quanto esposto, ricorre nel caso di specie l'elemento del fumus boni iuris, sussistendo inoltre il periculum in mora (cioè il pericolo - concreto ed attuale - per la parte ricorrente di subire, nelle more del giudizio di merito, un pregiudizio non totalmente rimediabile), considerato che le tempistiche per il riconoscimento dei titoli esteri (denunciate dallo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel parere del 22/4/2022) potrebbero impedire alla parte ricorrente (in attesa della decisione sul merito) di ottenere gli anelati incarichi di supplenza per l'intero anno scolastico o, comunque, per buona parte di esso. Ne discende l'accoglimento del ricorso cautelare." (doc.18).



Più di recente si è pronunciato il Tribunale di Roma, G.I. dott.ssa Annamaria Lionetti, con provvedimento del 23 novembre 2022, conformemente al quale *“All’esito della cognizione sommaria deve, pertanto, rilevarsi l’illegittimità delle disposizioni impugnate poiché configurano la violazione del diritto delle ricorrenti quali titolari di titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero in corso di riconoscimento a partecipare alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato e degli incarichi di supplenza pur essendo utilmente inserite, seppure con riserva, nella relativa graduatoria GPS. Sussiste, altresì, il pericolo di pregiudizio qualificato essendo stato precluso alle ricorrenti l’accesso alla piattaforma telematica per la presentazione dell’istanza di partecipazione alle richiamate procedure al fine di conseguire l’attribuzione di incarichi di supplenza finalizzati, altresì, all’immissione in ruolo. Quanto al fumus boni iuris, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto” (doc. 19).*

Anche il Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 23 dicembre 2022 ha accolto una identica richiesta cautelare all’esito di ricorso ex art. 700 (doc.20).

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell’udienza sia ex art. 700 che 414 c.p.c., **da tenersi preferibilmente ai sensi dell’art. 127 bis (da remoto), o 127 ter (cartolare) c.p.c.**, con indicazione del termine per la notifica, ogni contraria



istanza rigettata,

- In via preliminare e urgente, anche *inaudita altera parte*, disporre l’emanazione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. che consenta alla parte ricorrente di essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per la Provincia di Messina, sottoscrivendo il relativo contratto.

- Nel merito, disapplicando *in parte qua* l’art. 7, comma 4, lettera e/, dell’Ordinanza Ministeriale 6 maggio 2022 n. 112, accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad essere destinataria di incarichi di supplenza nella propria classe di concorso ADSS per la Provincia di Messina, sottoscrivendo il relativo contratto, e contestualmente condannare l’Amministrazione Scolastica all’attribuzione dei relativi incarichi.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1) Titolo conseguito all’estero
- 2) Domanda di riconoscimento
- 3) Precedenti incarichi di insegnamento
- 4) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (GPS 2020 – 2022)
- 5) Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 (GPS 2022 – 2024)
- 6) Istanza di inserimento in GPS per l’A.S. 2022/2023
- 7) Graduatoria di I fascia per la Provincia di Messina
- 8) Graduatoria di II fascia per la Provincia di Messina
- 9) Sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 6 settembre 2022 n. 11501
- 10) Art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73
- 11) Decreto Dipartimentale M.I. n. 85.01-02.2018
- 12) Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca



del 17 ottobre 2018 n. 250

13) Parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prot. 10395 del 22 aprile 2022

14) Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, provvedimento cautelare del 13 settembre 2022

15) Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, provvedimento cautelare del 19 settembre 2022

16) Tribunale di Genova, Sezione Lavoro e Previdenza, Sentenza 27 ottobre 2021.

17) Tribunale di Crotone, Sez. Lavoro, Provvedimento 10 novembre 2022.

18) Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, G.I. Lionetti, Provvedimento 23 novembre 2022

19) Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, G.I. Marangoni, Decreto 3 ottobre 2022

20) Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, provvedimento del 23 dicembre 2022

21) Stato di famiglia della ricorrente

22) Autocertificazione esenzione reddito

Con vittoria di spese di giudizio.

Ai fini del contributo si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, giusta autocertificazione reddituale in atti.

Salvo ogni altro diritto



Roma, 30 dicembre 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti

